



Ministero della Giustizia
 DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
 SERVIZIO RELAZIONI SINDACALI

Prot.n.

UIL PA Penitenziari

Roma, li



0093666-2002

PU-GDAP-100-25/02/2002-0093666-2002

Alle Organizzazioni Sindacali

S.A.P.Pe. - Via Trionfale, 79/A
00136 ROMA

O.S.A.P.P. - Via della Pisana, 228
00163 ROMA

C.I.S.L. - P.P. - Via Lancisi, 25
00161 ROMA

C.G.I.L. - F.P. - Via Leopoldo Serra, 31
00153 ROMA

U.I.L. - P.P. - Via Emilio Lepido, 46
00175 ROMA

Si.N.A.P.Pe. - Piazza Imerio, 21
00165 ROMA

Si.A.L.Pe. - S.A.G. - V.le Quattroventi, 247
00152 ROMA

Coordinamento Nazionale Polizia Penitenziaria
F.F.P. - C.I.S.A.L.
 Viale Giulio Cesare, 21
00192 ROMA

OGGETTO: Revisione stipendiale per gli Ispettori e Sovrintendenti del Corpo di Polizia Penitenziaria.

In riferimento a quanto in oggetto indicato, si comunica che l'Ufficio Centrale del Personale ha rappresentato che è stata avviata la procedura di revisione dei decreti di inquadramento economico, emessi in applicazione della legge 216/92, atteso che è stata riscontrata una errata applicazione della normativa, allà data dell'1.1.1987, in ordine all'attribuzione della voce stipendiale "retribuzione individuale di anzianità".

Il comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 150/87 ha istituito la citata voce stipendiale che è costituita dalla differenza tra lo stipendio in godimento al 31.12.1986



UIL PA Penitenziari

Ministero della Giustizia

(senza l'aumento previsto dall'art. 2 del D.P.R. 150/1987) e il relativo stipendio iniziale previsto, per il livello di appartenenza, dal D.P.R. 27.3.1984 n.69, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe o scatto maturati al 31.12.1986, calcolati in ventiquattresimi secondo le disposizioni del predetto D.P.R. 69/1984.

Nei precedenti decreti di inquadramento economico, emessi in applicazione della legge 216/92 veniva, invece, adottata una procedura diversa: infatti la RIA era calcolata, seguendo la succitata procedura, considerando però l'inquadramento in livelli retributivi stabiliti da precedenti normative, superate dalla vigenza della citata Legge 216/1992, sommando erroneamente a tale importo gli scatti gerarchici in godimento prima dell'1. 1.1987. Questo procedimento, oltre a non essere previsto da nessuna normativa, ha creato una sperequazione di trattamento economico, favorendo il personale con minore anzianità di servizio e che rivestiva un grado inferiore. L'inserimento, non dovuto, degli scatti gerarchici nella RIA ha determinato importi che non rispecchiano la reale situazione in ordine all'anzianità di servizio posseduta alla data stabilita.

Visto che questa errata applicazione delle disposizioni legislative ha comportato l'attribuzione della RIA in misura più elevata rispetto al dovuto, l'Ufficio non ha potuto esimersi dall'intervenire, per non provocare un consistente danno erariale di cui sarebbe stato chiamato a rispondere. Si è proceduto, quindi, ad avviare il procedimento per la definizione dell'importo esatto spettante a ciascuno dei dipendenti interessati, ai fini dell'attribuzione di tale importo nel trattamento economico e del relativo recupero ai sensi dell'art. 2033 del Codice Civile.

Dal riconoscimento della buona fede dei ricorrenti non discende la conseguenza che i recuperi non possono essere effettuati, come da giurisprudenza ormai consolidata.

La buona fede rileva, invece, ai fini dell'obbligo per l'amministrazione di adottare modalità di recupero tali da non gravare in modo considerevole sulle condizioni di vita del dipendente. Ed, in effetti l'Amministrazione ha stabilito di procedere al recupero delle somme con congrua rateazione, in modo che mensilmente la trattenuta non superi l'importo di lire cinquantamila.

IL VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO

Emilio di SOMMA